



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 23 ottobre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di CATANIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 112/2023: Incompatibilità – Iscritto dipendente di Poste Italiane Spa.

Con il quesito pervenuto lo scorso 1° settembre l'Ordine formula una richiesta di chiarimenti in merito ad un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali con relativa partita Iva e contestualmente dipendente di Poste Italiane Spa con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (part-time) disciplinato da norme di diritto privato, in possesso altresì dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile.

In particolare, l'Ordine chiede, laddove tale contratto dovesse essere modificato in full-time, se il predetto soggetto possa iscriversi all'albo oppure debba iscriversi nell'elenco speciale. Sulla questione evidenziata, si segnala quanto segue.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

La società Poste Italiane Spa è qualificabile come società a partecipazione pubblica¹. Considerato che, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 139/2005 non è consentita l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego.

¹ La Società è sottoposta al controllo del Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF) che ne detiene complessivamente il 64,26% del capitale.

In tal caso, infatti, l'art. 53, co. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale².

Laddove invece il suddetto rapporto di lavoro sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l'iscritto e la società Poste Italiane Spa non preveda l'esercizio di un'attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



²Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".

Art. 60 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3:

"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".